



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto Marina di Carrara

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara

- VISTA** la propria ordinanza n.18/2009 del 13 maggio 2009 che approva e rende esecutivo il Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara a far data dal 15 maggio 2009;
- VISTA** la propria ordinanza n. 52/2008 del 25 luglio 2008 di divieto di balneazione nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera denominata "Idrovora" nel tratto lungo la scogliera per una profondità di 10 metri;
- VISTA** la propria ordinanza n. 21/2020 del 14 maggio 2020 di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara, che individua in ambito portuale la zona vietata alla pesca;
- VISTO** il proprio decreto n. 62/2016 in data 15 settembre 2016 recante "Individuazione dei confini del porto" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- VISTA** la riunione del tavolo tecnico svolta in data 9 settembre 2024, con la partecipazione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, dei servizi tecnico nautici del porto, del concessionario del servizio raccolta rifiuti dalle navi ed antinquinamento e dei rappresentanti delle associazioni di categoria della pesca professionale e sportiva, in cui è stata partecipata e condivisa la nuova individuazione e disciplina delle aree marittime destinate alla rada portuale ed all'ingresso/uscita delle navi in/dal porto;
- RITENUTO** necessario procedere alla revisione del Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara, secondo un riassetto sistematico atto a garantire le esigenze di sicurezza della navigazione in relazione e raccordo alla organizzazione dei traffici marittimi consolidati, oltre a renderlo coerente con le diverse modifiche normative nel tempo intervenute;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara.

Articolo 2

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel regolamento di cui all'articolo 1, si rinvia alla pertinente disciplina di settore.

Sono abrogate le ordinanze n. 52/2008 in data 25 luglio 2008, n. 18/2009 in data 13 maggio 2009 e n. 21/2020 in data 14 maggio 2020.

Articolo 3

Ai contravventori alla presente ordinanza e dell'allegato Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Negli altri casi si applicano, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme della presente ordinanza e del relativo Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara/Pages/ordinanze.aspx>.

Marina di Carrara, (data di registrazione)

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Monica Selene MAZZARESE

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO MARINA DI CARRARA**



REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA
reso esecutivo con ordinanza n. 69 in data 04 ottobre 2024

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano al porto di Marina di Carrara e alle acque esterne ad esso adiacenti, come di seguito definiti.

Per porto si intende il complesso formato dalle opere murarie, delle aree di deposito e dallo specchio acqueo racchiuso dai moli esterni, costituente il bacino portuale, ed è delimitato:

- a) verso mare dal tratto terminale del molo di ponente, dalla diga foranea, dalla linea congiungente i punti estremi posti all'imboccatura in corrispondenza dei fanali di ingresso e dal molo di levante;
- b) verso terra dal muro di cinta che corre parallelamente ai Viali G. da Verrazzano e Viale C. Colombo, inclusa la zona demaniale compresa fra il Viale C. Colombo e Via Rinchiosa facente parte dell'ambito portuale.

Per acque esterne, costituenti parte integrante del porto, si intendono:

- a) la rada, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), rappresentata graficamente nell'allegato 1, lettera A;
- b) la zona di mare, adiacente al porto, riservata all'ingresso e all'uscita delle navi, rappresentata graficamente nell'allegato 1, lettera B;
- c) la zona di mare contigua al molo di sopraflutto, rappresentata graficamente nell'allegato 1, lettera C.

Articolo 2

Bacino portuale e acque esterne

Il bacino portuale e le acque esterne, come definiti all'articolo 1, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

- a) le navi in navigazione o alla fonda devono mantenere ascolto continuo sul canale 16 VHF ed in funzione, qualora dotate, del sistema di identificazione automatica A.I.S., salvo procedere alla disattivazione qualora consentito;
- b) le navi ed i galleggianti che navigano nella zona di mare riservata all'ingresso e all'uscita delle navi in porto di cui all'allegato 1, lettera B devono procedere con prudenza e a velocità ridotta; le navi in entrata devono lasciare libera la rotta a quelle in uscita dal porto;
- c) le unità da diporto devono lasciare libera la rotta alle navi e ai natanti addetti ai servizi portuali impegnati nell'espletamento delle proprie attività;

- d) le unità da diporto, le unità a remi e a vela e i rimorchiatori impegnati nelle operazioni di rimorchio devono procedere a velocità ridotta nelle acque esterne, dando precedenza alle navi mercantili in entrata e in uscita dal porto;
- e) nel bacino portuale e nelle acque esterne è vietata la balneazione, la pesca, lo svolgimento di manifestazioni sportive di superficie e subacquee e qualsiasi attività di immersione, salvo autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto;
- f) le unità che arrecano danno alle opere e/o alle attrezzature portuali o ad altre unità navali ovvero che riportano avarie che compromettono la navigabilità devono darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto e rendersi disponibili per gli accertamenti e i provvedimenti da questa disposti;
- g) le unità devono comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto ogni emergenza verificatasi a bordo che può compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino; lo stesso obbligo grava anche a su chiunque venga a conoscenza di una tale situazione di pericolo;
- h) è vietato effettuare tuffi dalle scogliere, sia sul lato interno che esterno, dei moli;
- i) è vietato effettuare attività di pesca, professionale e sportiva, anche in immersione, dalle scogliere, sia sul lato interno che esterno, dei moli.

Articolo 3

Bacino portuale

Salvo quanto prescritto all'articolo 2, nel bacino portuale si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) le navi di stazza pari o superiore a 300 GT, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 196, le unità da pesca e quelle adibite al diporto commerciale ed allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici, prima dell'arrivo o della partenza in porto devono comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto l'orario di ingresso e di uscita;
- b) le navi dirette all'ormeggio devono procedere a velocità ridotta, mantenendo per l'intera durata della manovra almeno un'ancora pronta e appennellata per fronteggiare ogni emergenza anche in caso di impiego di rimorchiatori e di piloti a bordo;
- c) le navi, una volta giunte in banchina e per l'intera durata della sosta in porto, devono assicurare ascolto continuo sul canale VHF 16, mantenere in funzione il sistema di identificazione automatica A.I.S., salvo procedere alla disattivazione qualora consentito, e gli apparati radar spenti da riattivare prima della partenza;

- d) a bordo delle navi ormeggiate in porto deve essere sempre mantenuto un numero sufficiente di membri dell'equipaggio, oltre al Comandante o il Primo Ufficiale di Coperta, che assicuri l'attuazione delle manovre anche di emergenza;
- e) è vietato l'ancoraggio delle navi e dei galleggianti salvo autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto;
- f) è vietato l'affondamento di corpi morti e di boe senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di porto, previo possesso degli altri atti autorizzativi/nulla osta delle amministrazioni coinvolte;
- g) è vietato qualsiasi lavoro di riparazione/manutenzione, compresi quelli ordinari di picchettaggio e pitturazione, salvo autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto;
- h) è vietato eseguire prove di fischi ed abbandono nave, compresa la messa a mare di imbarcazioni/scialuppe di salvataggio, salvo autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto;
- i) è vietato alle unità da diporto navigare a vela all'interno dell'ambito portuale, salvo autorizzazione della Capitaneria di porto, nonché avvicinarsi alle navi ormeggiate in banchina, sostare, anche in ancoraggio, al di fuori dei posti di ormeggio assegnati ed ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
- j) le unità a vela, impegnate in corsi o regate, devono transitare nel bacino portuale trainate dal mezzo nautico posto in assistenza che comunica alla Sala Operativa della Capitaneria di porto l'orario di ingresso e di uscita dal porto;
- k) in caso di avaria o di qualsiasi inconveniente che impedisca all'unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo deve informare tempestivamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto attenendosi alle disposizioni da questa impartite;
- l) l'uso delle boe poste all'interno del bacino portuale, in corrispondenza dello specchio acqueo compreso tra la banchina Fiorillo e il limite dell'area asservita al Club Nautico di Marina di Carrara, è riservato alle navi commerciali destinate all'ormeggio di punta sulla banchina Buscaioli.

Articolo 4

Acque esterne

Salvo quanto prescritto all'articolo 2, nelle acque esterne si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) la rada del porto di Marina di Carrara, costituita dalla zona di mare circolare con raggio 1,3 NM e centrata sul punto posto sul rilevamento vero 200° dal fanale rosso d'ingresso al porto di Marina di Carrara alla distanza di 2 NM di cui alla

- rappresentazione grafica dell'allegato 1, lettera A, è riservata all'ancoraggio delle navi;
- b) è vietato alle navi di ancorarsi al di fuori della rada, come individuata alla lettera a), senza autorizzazione della Capitaneria di porto. Le navi che dirigono per ancorarsi in rada devono chiedere l'assegnazione del punto di fonda alla Sala Operativa della Capitaneria di porto;
- c) le unità che transitano all'interno della rada devono procedere a velocità limitata e ad una adeguata distanza di sicurezza, non interferendo con le manovre delle navi dirette all'ancoraggio o che lasciano l'ancoraggio;
- d) nell'area riservata all'ingresso e all'uscita delle navi di cui alla rappresentazione grafica dell'allegato 1, lettera C è vietata la navigazione, la balneazione, la pesca, lo svolgimento di manifestazioni sportive di superficie e subacquee e qualsiasi attività di immersione.

Articolo 5

Assegnazione degli accosti

L'assegnazione degli accosti è riservata alla Capitaneria di porto che concorda con il terminalista/concessionario il posto di ormeggio prima dell'ingresso della nave in porto.

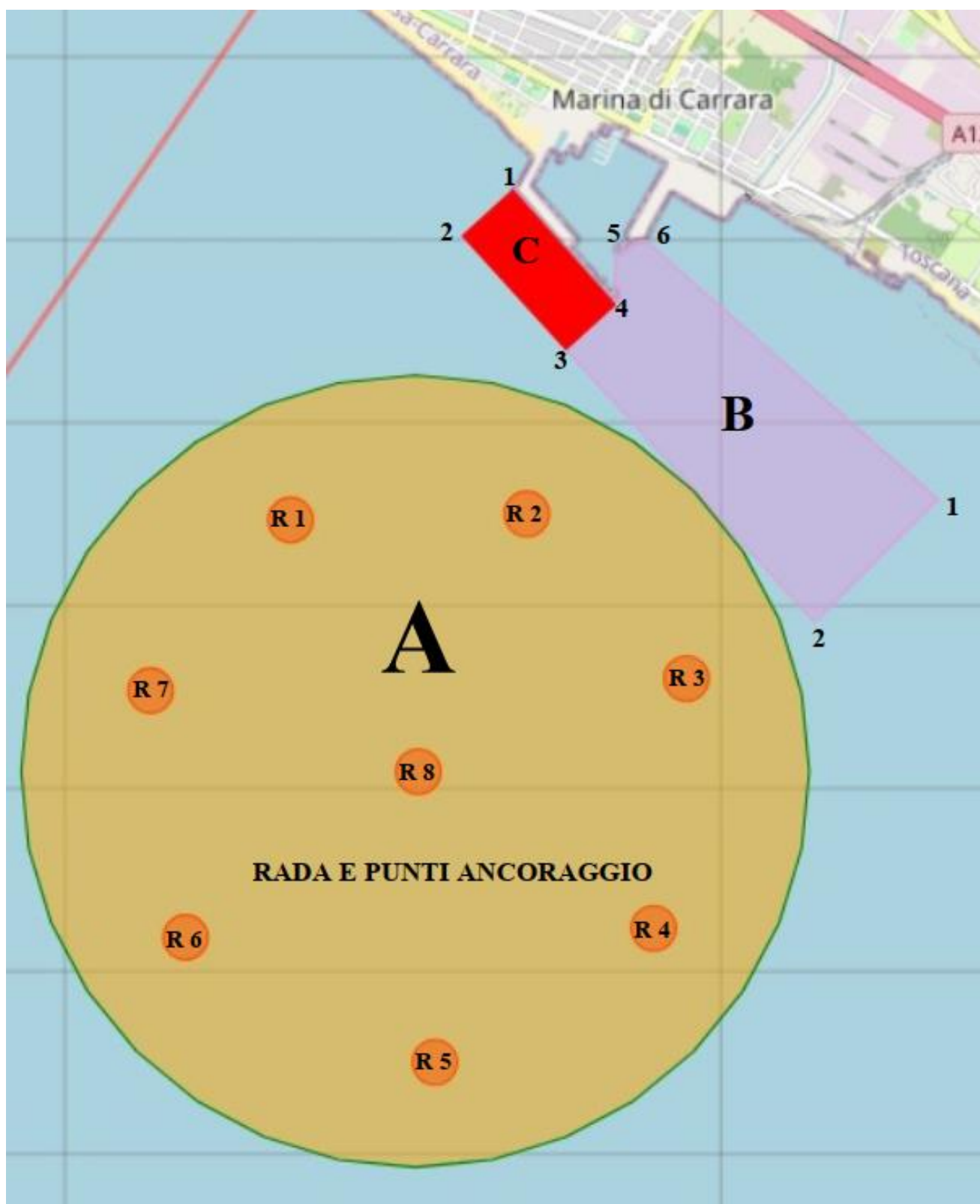
Gli orari di ingresso/uscita delle navi vengono stabiliti giornalmente dalla Capitaneria di porto mediante la predisposizione della situazione accosti che può tenere conto del seguente ordine:

- navi da crociera/navi passeggeri;
- navi di linea;
- navi mercantili;
- unità da diporto.

L'ordine di cui al comma 2 può essere modificato su disposizione della Capitaneria di porto per esigenze di sicurezza della navigazione o in ragione di valutazione tecniche.

Le navi in rada, una volta ricevuta l'assegnazione di accosto, muovono in ingresso in porto secondo l'ordine di arrivo in rada, salvo diversa disposizione impartita dalla Capitaneria di porto.

ALLEGATO 1



LETTERA A e PUNTI ANCORAGGIO

RAGGIO (NM): 1,3 centrato sul punto Lat: 44°00.0550' N - Long: 010°01.6000' E

- R1 Lat: 44°00.8800' N - Long: 010°01.0300' E
- R2 Lat: 44°00.9000' N - Long: 010°02.1100' E
- R3 Lat: 44°00.3600' N - Long: 010°02.8400' E
- R4 Lat: 43°59.5400' N - Long: 010°02.6900' E
- R5 Lat: 43°59.1000' N - Long: 010°01.6900' E
- R6 Lat: 43°59.5100' N - Long: 010°00.5500' E
- R7 Lat: 44°00.3200' N - Long: 010°00.3900' E
- R8 Lat: 43°00.0550' N - Long: 010°01.6000' E

LETTERA B

- 1. Lat: 44°00.9480' N - Long: 010°03.9900' E
- 2. Lat: 44°00.5454' N - Long: 010°03.4246' E
- 3. Lat: 44°01.4406' N - Long: 010°02.2896' E
- 4. Lat: 44°01.5864' N - Long: 010°02.5117' E
- 5. Lat: 44°01.7589' N - Long: 010°02.5184' E
- 6. Lat: 44°01.7973' N - Long: 010°02.6536' E

LETTERA C

- 1. Lat: 44°01.9620' N - Long: 010°02.0460' E
- 2. Lat: 44°01.8120' N - Long: 010°01.8180' E
- 3. Lat: 44°01.4406' N - Long: 010°02.2896' E
- 4. Lat: 44°01.5864' N - Long: 010°02.5117' E